



PROCURA GENERALE
presso la Corte Suprema di Cassazione

Il Procuratore Generale

Letti gli atti del procedimento 21922/2020 R.G., concernente il ricorso presentato nell'interesse di ***** per l'annullamento dell'ordinanza resa nel proc. n. 56/2020 sig. il 4.03.2020, con cui la Corte di appello di Torino, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena per inottemperanza agli obblighi, in particolare l'interruzione di prestazioni non retribuite, imposti ai sensi dell'art. 165 c.p. con la sentenza del Tribunale di Torino 8.4.2016, irr. 5.06.2016;

OSSERVA

Il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli artt. 165 e 168 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione con riferimento alla valutazione del periodo di lavoro di pubblica utilità già svolto prima dell'intervenuta revoca. In particolare, afferma l'inesigibilità della prestazione, per inidoneità del contatto stabilito con lei dall'Ente fruitore, dopo un periodo di interruzione per motivi di salute; ritiene che, in presenza di svolgimento parziale del lavoro di pubblica utilità, la pena condizionalmente sospesa avrebbe dovuto essere ricalcolata scomputando le ore di lavoro effettivamente svolto; rileva, infine l'omessa considerazione della richiesta di prosecuzione o di inizio ex novo dell'attività.

Il primo motivo ed il terzo motivo di doglianza, sono infondati.

Vale la pena di ricordare che alla concessione del beneficio del lavoro di pubblica utilità seguono sì degli obblighi in capo al Responsabile del Servizio individuato, di coordinare le attività lavorative e segnalare eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi all'Ufficio di esecuzione penale esterna (assenze ingiustificate, abbandono del luogo di lavoro, rifiuto di prestare le attività), ma anche obblighi in capo al beneficiario, tra i quali seguire il programma di lavoro, giustificare l'assenza in caso di malattia e, nel caso, recuperare le ore perse quanto prima possibile.

Il Giudice dell'esecuzione, che ha dato atto delle giustificazioni addotte dalla istante e della richiesta di consentire l'espletamento dei lavori iniziati, ha revocato il beneficio all'esito di una valutazione completa dei fatti. Ha, infatti, rilevato che alla sospensione per motivi salute era seguita una

interruzione dipendente dalla condannata, che non era risultata raggiungibile dall'Ente territoriale presso cui avrebbe dovuto prestare l'attività: la asserita sostituzione del numero di utenza telefonica (per ragioni la cui giustificazione era priva di riscontro) rendeva evidente la sua negligenza, non essendosi essa attivata nel riprendere i contatti con l'Ente territoriale.

Fondato il secondo motivo. E' vero, infatti, che *“La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, pur non rivestendo natura di sanzione penale, ha contenuto afflittivo e, pertanto, nel caso di revoca del beneficio per il parziale inadempimento della prestazione, occorre tener conto nella determinazione della pena da scontare delle prestazioni adempiute e delle restrizioni subite dal condannato, con un giudizio analogo a quello svolto per l'affidamento in prova al servizio sociale o la liberazione condizionale. (Sez. 1, Sentenza n. 32649 del 16/06/2009 Cc. (dep. 11/08/2009) Rv. 244845 – 01)*

Pur dando atto della specifica istanza presentata dalla difesa, il Giudice dell'esecuzione ha omissso la considerazione della attività lavorativa effettivamente svolta ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Chiede che la Corte voglia annullare l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino per un nuovo esame.

Roma, 24 Dicembre 2020

Il Sostituto Procuratore Generale
Elisabetta Ceniccola